



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI TORINO
SEZIONE LAVORO

Composta da:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX PRESIDENTE Rel.
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX CONSIGLIERE
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX CONSIGLIERE

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. **412/2019 R.G.L.** promossa da:

I.N.P.S. - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale – c.f. 80078750587, in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso, per procura generale alle liti per atto Notaio XXXXXXXX di Roma del 21.7.2015, dall'avv. XXXXXXXXXXXX, elettivamente domiciliato in Torino, Via XXXXXXXXXXXX, presso l'Ufficio Legale Distrettuale della sede INPS di Torino

APPELLANTE

CONTRO

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, nato in Senegal il XXXXXXXXXXXX, residente a XXXXXXXX, rappresentato e difeso dagli avv. Alberto Guariso e Livio Neri del Foro di Milano e Marta Lavanna del Foro di Torino ed elettivamente domiciliato presso il loro

studio in Milano, Viale Regina Margherita n. 30, come da delega in calce al ricorso introduttivo del giudizio

APPELLATO

E CONTRO

XX

n. XXXXXXXXXXXX, con sede legale in XXXXXXXXXXXX, in persona dell'Amministratore Delegato e legale rappresentante XXXXXXXX XXXXX, rappresentata e difesa dagli avv.ti XXXXXXXXXXXX e XXXXXXXXXXXXXXXX presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Torino, XXXXXXXXXXXX, per procura in atti

APPELLATA

Oggetto: Assegno Nucleo Familiare.

CONCLUSIONI

Per l'appellante : come da ricorso depositato il 9.8.2019.

Per l'appellato XXXXX: come da memoria depositata il 17.2.2020.

Per l'appellata XXXXXX come da memoria depositata il 9.10.2020.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato il 6.4.2018 diretto al Tribunale di Torino (rubricato al R.G.L. n. 2271/18) XXXXXXXXXXXXXXXX, senegalese e cittadino italiano dall'8.11.2016, conveniva in giudizio l'INPS e la XX. (d'ora in avanti solo XXXXXXXX) ed esponeva:

- di essere residente in Italia dal 2003 ed essere stato titolare dal 2008, e fino all'acquisizione della cittadinanza italiana,

di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;

- di essere dipendente della XXXXXXXXXXXX dal 2.1.2008;
- di non aver mai percepito l'assegno per il nucleo familiare (ANF) di cui all'art. 2, D.L. n. 69/1988 conv. in L. n. 153/1988 per i sei figli residenti in Senegal (il primo nato il 17.10.99 e divenuto maggiorenne il 17.10.2017 e gli altri nati il 31.1.2000, il 21.6.2001, il 18.9.2003, il 12.4.2006 e il 18.10.2009), tutti privi di reddito o proprietà di sorta;
- di avere presentato all'INPS il 5.7.2017 domanda di autorizzazione all'inserimento nel proprio nucleo familiare, ai fini dell'ANF, dei figli minorenni, domanda che era stata respinta dall'ISTITUTO con la motivazione che *“il Senegal non è uno stato convenzionato ai fini della prestazione richiesta”*;
- di avere inutilmente proposto ricorso amministrativo.

Il ricorrente deduceva l'illegittimità della decisione negativa dell'INPS sul rilievo che lo stesso non aveva tenuto conto né del possesso da parte sua della cittadinanza italiana dal novembre 2016 né, per il periodo precedente, dell'art. 12 della Direttiva 2003/109/CE, di immediata applicabilità, che imponeva la parità di trattamento fra i cittadini italiani e quelli dei paesi terzi soggiornanti di lungo periodo.

Conclusivamente, il sig. XX puntualizzato di convenire in giudizio la società sua datrice di lavoro in quanto soggetto

delegato al pagamento della prestazione per conto dell'ente, chiedeva accertarsi il suo diritto a percepire l'ANF relativamente ai suoi 6 figli a far data dal 5.7.2012 (e per il maggiore fino al 17.10.2017) e la condanna della XXXXXX, quale *adiectus solutionis causa*, o dell'INPS direttamente al pagamento degli arretrati maturati nel periodo luglio 2012-marzo 2018 pari ad € 45.079,60, oltre interessi e col favore delle spese.

L'INPS si costituiva con memoria depositata il 29.6.2018 eccependo la prescrizione quinquennale dei ratei eventualmente maturati e la carenza di domanda amministrativa da parte del XXX relativamente a due dei sei figli, deducendo con svariate argomentazioni l'infondatezza della domanda per il periodo precedente alla data di acquisizione della cittadinanza italiana e contestando comunque il *quantum* richiesto.

Si costituiva in giudizio anche la XXXXX deducendo l'improcedibilità parziale del ricorso per l'assenza di domanda amministrativa relativamente ai due figli nati nel 1999 e nel 2009 e chiedendo nel merito di venire assolta da ogni domanda contro di lei proposta dal ricorrente; in via di subordine, la società chiedeva di essere autorizzata a conguagliare con i contributi previdenziali dovuti all'ente gli importi eventualmente da erogare al XXXX quale *adiectus solutionis causa*. Con successivo ricorso depositato il 30.10.2018 (rubricato al R.G.L. n. 6802/18) il XXX conveniva in giudizio la XXXXX e

l'INPS e, richiamato il precedente ricorso e dedotto che per errore del CAF nella domanda amministrativa precedente erano stati inseriti solo 4 dei 6 suoi figli, allegava di avere provveduto ad integrare tale domanda in data 9.7.2018 (che l'INPS – come in precedenza – aveva respinto), chiedendo, per le medesime ragioni svolte nel precedente ricorso, l'accoglimento delle stesse conclusioni sopra riportate.

L'INPS, e così pure ma tardivamente la XXXXXXXX, si costituivano anche in tale giudizio chiedendo l'accoglimento delle conclusioni di merito già assunte nelle precedenti memorie di costituzione.

Riunite le due cause, senza lo svolgimento di attività istruttoria, il Tribunale di Torino con sentenza n. 353/19 pubblicata il 26.2.2019 in parziale accoglimento del ricorso: 1) dichiarava il diritto del ricorrente a percepire l'ANF dal 1°.7.2014 in relazione ai sei figli (fino al 16.10.2017 quanto al figlio XXX XXXXXXX); 2) condannava la XXXX a pagare al ricorrente l'ANF nella misura di € 8.126,76 da luglio 2014 a giugno 2015, nella misura di € 7.933,56 da luglio 2015 a giugno 2016, nella misura di € 7.650,12 da luglio 2016 a giugno 2017, nella misura di € 2.584,40 da luglio 2017 a ottobre 2017 e nella misura di € 2.570,00 da novembre 2017 a marzo 2018, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo; 3) autorizzava la XXXXXXX a conguagliare gli importi anzidetti con i contributi previdenziali dovuti all'INPS; 4) condannava l'INPS al pagamento a favore

del ricorrente di 2/3 delle spese processuali del grado, compensando il restante terzo nonché le spese fra le altre parti del giudizio.

Avverso detta sentenza, non notificata, proponeva appello l'INPS con ricorso depositato il 9.8.2019, chiedendone la riforma con l'accoglimento delle originarie conclusioni di reiezione delle domande del XXX, con il favore delle spese del doppio grado del giudizio.

Resisteva l'appellato, costituitosi con memoria depositata il 17.2.2020.

Alla prima udienza di discussione del 27.2.2020 veniva dichiarata la contumacia della XXXXX la quale si costituiva successivamente con memoria depositata il 9.10.2020 chiedendo dichiararsi la nullità della notifica dell'appello ex art. 170 c.p.c. e la fissazione di una nuova udienza ai fini del rispetto del termine a difesa ex art. 435 c.p.c. e riproponendo la domanda di conguaglio già svolta in prime cure nel caso di conferma della sentenza impugnata.

Alla successiva udienza di discussione del 21.10.2020 il difensore della XXXXXX chiedeva la revoca della dichiarazione di contumacia e dichiarava di rinunciare all'eccezione di nullità della notifica e alla domanda di rifissazione dell'udienza; revocata la dichiarazione di contumacia della XXXXXX dopo alcuni rinvii disposti in attesa della decisione della Corte di Giustizia UE sulla compatibilità dell'art. 2, co. 6 bis, del D.L. n.

69/2018 cit. con il principio di parità di trattamento di cui all'art. 12 della Direttiva 2011/98/UE e dopo l'acquisizione Dall'appellato XXXXX di documentazione reddituale, all'udienza di discussione del 23.9.2021, dopo la discussione dei difensori, la Corte pronunciava la presente sentenza dando lettura del dispositivo deliberato.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il Tribunale ha parzialmente accolto la domanda proposta dal sig. XXX sulla base dei seguenti motivi:

- 1) per il periodo successivo al conseguimento della cittadinanza italiana (8.11.2016) l'INPS aveva riconosciuto il diritto dello stesso agli assegni per il nucleo familiare;
- 2) per il periodo anteriore la domanda era fondata alla luce dell'orientamento della Cassazione (sent. n. 11165/17 e ord. n. 16593/18) e della sentenza n. 772/17 di questa Corte di appello che, in fattispecie analoga, aveva disapplicato la norma nazionale che riconosceva l'ANF ai cittadini extra UE solo per i familiari residenti sul territorio nazionale (art. 2, co. 6 bis, D.L. n. 69/2018 cit.) perché in contrasto con l'art. 12 della Direttiva 2011/98/UE, disposizione di diretta applicazione, che garantiva ai cittadini stranieri la parità di trattamento tra lavoratori italiani e cittadini di Paesi terzi legalmente soggiornanti sul territorio per fini lavorativi;
- 3) quindi, la domanda andava accolta ma con decorrenza dall'1.7.2014, data indicata in ambedue le domande

amministrative presentate dal XXX essendo i requisiti reddituali autocertificati dal ricorrente;

- 4) la XXXX doveva essere condannata al pagamento degli importi indicati nei ricorsi, importi “non specificamente contestati”, e doveva essere autorizzata ad effettuare il conguaglio con i contributi dovuti all’ISTITUTO.

Nell’appello l’INPS ha censurato la decisione per violazione e falsa applicazione delle norme nazionali e comunitarie di riferimento, sostenendo in sintesi : **1)** che il richiamo del primo giudice alla sentenza n. 11165/17 della Cassazione, così come il riferimento della Corte di Appello nella sent. n. 772/17, alla decisione della CGUE del 21.6.2017, C-449/16 *Martinez Silva*, è inconferente avendo tali pronunce riguardato una prestazione – quella prevista dall’art. 65 L. n. 448/1998 – del tutto diversa dall’ANF; **2)** l’ANF non può essere riconosciuto al XXXX in relazione ai figli residenti fuori dal territorio nazionale, ostandovi l’art. 2, co. 6, D.L. cit., disposizione questa che non contrasta con il principio di parità di trattamento ex art. 12 della Direttiva 2011/98/UE dal momento che non preclude affatto ai lavoratori stranieri di accedere alla prestazione ma la limita e la esclude solo in relazione ai familiari non residenti in Italia, incidendo quindi non sull’*an* ma sul *quantum* dell’assegno; **3)** che la suddetta limitazione trova la sua *ratio* nella stessa funzione dell’ANF, che è quella di integrare il reddito del nucleo familiare in relazione ai suoi componenti e non già di autorizzare una “*semplice rimessa di danaro*” in un Paese

extra comunitario; 4) che tale esigenza è stata avvertita dalla stessa Direttiva in parola laddove al “*considerando*” 24 statuisce che la Direttiva stessa “*non dovrebbe conferire diritti in relazione a situazioni che esulano dall’ambito di applicazione del diritto dell’Unione, ad esempio in relazione a familiari soggiornanti in un paese terzo ... e che dovrebbe conferire diritti soltanto in relazione ai familiari che raggiungono lavoratori di un paese terzo per soggiornare in uno Stato membro sulla base del ricongiungimento familiare ovvero ai familiari che già soggiornano regolarmente in tale Stato membro*”; 5) che opinando come il giudice di primo grado, e riconoscendo la prestazione anche in assenza di “convenzione” di reciprocità col Paese terzo, viene inoltre meno la possibilità per l’ente di verificare l’effettiva sussistenza dei requisiti di legge, ad esempio reddituali, richiesti ai fini del riconoscimento dell’ANF; 6) che in ogni caso, in ordine alla questione di causa, la Cassazione, con le ordinanze nn. 9021-9022/2019 ha sollevato questione pregiudiziale avanti alla Corte di Giustizia onde verificare la compatibilità, con il principio di parità di trattamento di cui all’art. 12 della Direttiva 2011/98/CE, dell’art. 2, co. 6 bis, del D.L. 69/1988, conv. in L. 153/1988 che esclude dal nucleo familiare il coniuge ed i figli del cittadino straniero che non abbiano la residenza nel territorio italiano.

L’appello è infondato.

L’art. 2 D.L. n. 69 cit. stabilisce al comma 6 “*Il nucleo familiare è composto dai coniugi, con esclusione del coniuge legalmente ed*

effettivamente separato, e dai figli ed equiparati, ai sensi dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, di età inferiore a 18 anni compiuti ovvero, senza limite di età qualora si trovino, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro (...)", mentre al co. 6 bis prevede che "Non fanno parte del nucleo familiare di cui al comma 6 il coniuge ed i figli ed equiparati di cittadino straniero che non abbiano la residenza nel territorio della Repubblica, salvo che dallo Stato di cui lo straniero è cittadino sia riservato un trattamento di reciprocità nei confronti dei cittadini italiani ovvero sia stata stipulata convenzione internazionale in materia di trattamenti di famiglia (...)".

In relazione ai familiari residenti all'estero, la legge non richiede che il familiare sia a carico o convivente, ma modula l'assegno per il nucleo familiare in relazione al reddito complessivo del nucleo; tuttavia, per i cittadini italiani il comma 6 prevede la possibilità di computare nel nucleo anche il familiare residente all'estero, mentre per gli stranieri (anche comunitari), questa possibilità è espressamente esclusa dal comma 6 bis. Conseguentemente, i lavoratori stranieri che lasciano i figli o il coniuge nel Paese di origine, come è il caso del sig. XXXX, non potrebbero mai fruire dell'ANF in relazione a detti familiari, neppure quando provvedano al loro mantenimento, mediante rimesse monetarie periodiche.

Nella sentenza n. 772/2017 questa Corte d'Appello aveva osservato

che l'ANF rientra fra le prestazioni in relazione alle quali deve essere assicurato – ai cittadini di Paesi extra-UE legalmente soggiornanti in Italia a fini lavorativi – lo stesso trattamento riservato ai cittadini italiani, ai sensi della clausola di parità di trattamento contenuta nell'art. 12, paragr. 1, lett. e), della Direttiva 2011/98/UE ed aveva, pertanto, provveduto a disapplicare la norma nazionale ed a riconoscere il diritto, considerando nel nucleo familiare dei richiedenti anche i familiari residenti all'estero.

La Corte di Cassazione, pronunciandosi sui ricorsi contro questa sentenza ed altra analoga (App. Brescia n. 393/2016), ha optato per il rinvio pregiudiziale alla CGUE: rilevato che nel Considerando n. 24 della Direttiva 2011/98 si afferma che *“la presente direttiva dovrebbe conferire diritti soltanto in relazione ai familiari che raggiungono lavoratori di un paese terzo per soggiornare in uno Stato membro sulla base del ricongiungimento familiare ovvero ai familiari che già soggiornano regolarmente in tale Stato membro”*, la S.C. ha dunque pronunciato due ordinanze (v. Cass., nn. 9021 e 9022/19) chiedendo alla CGUE di pronunciarsi, in via pregiudiziale, sulla seguente questione: *“se l'art. 12, paragrafo 1 lett. e) della Direttiva 2011/98 ..., nonché il principio di parità di trattamento tra titolari del permesso unico di soggiorno e di lavoro e cittadini nazionali, debbano essere interpretati nel senso che ostano a una legislazione nazionale in base alla quale, al contrario di quanto previsto per i cittadini dello Stato membro, nel computo degli appartenenti al nucleo familiare, al fine del calcolo*

dell'assegno per il nucleo familiare, vanno esclusi i familiari del lavoratore titolare del permesso unico ed appartenente a Stato terzo, qualora gli stessi risiedano presso il paese terzo d'origine”.

La pronuncia pregiudiziale della CGUE è intervenuta il 25.11.2020 (C-302/19), e si è così espressa:

“(…). 24. L'articolo 12, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 2011/98, in combinato disposto con l'articolo 3, paragrafo 1, lettera c), della stessa, impone agli Stati membri di far beneficiare della parità di trattamento, per quanto concerne i settori della sicurezza sociale definiti nel regolamento n. 883/2004, i cittadini di paesi terzi che sono stati ammessi in uno Stato membro a fini lavorativi a norma del diritto dell'Unione o nazionale. Ebbene, è questo il caso di un cittadino di paese terzo, titolare di un permesso unico, ai sensi dell'articolo 2, lettera c), della direttiva 2001/98, dato che, in forza di detta disposizione, il permesso unico consente a un tale cittadino di soggiornare regolarmente a fini lavorativi nel territorio dello Stato membro che l'ha rilasciato (v., in tal senso, sentenza del 21 giugno 2017, Martinez Silva, [C-449/16](#), [EU:C:2017:485](#), punto 27).

25. Tuttavia, ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 2, lettera b), primo comma, della direttiva 2011/98, gli Stati membri possono limitare i diritti conferiti dall'articolo 12, paragrafo 1, lettera e), della medesima direttiva ai lavoratori di paesi terzi, se questi non svolgono o hanno svolto un'attività lavorativa per un periodo minimo di sei mesi e sono registrati come disoccupati. Inoltre,

conformemente al secondo comma del medesimo articolo 12, paragrafo 2, lettera b), gli Stati membri possono decidere che l'articolo 12, paragrafo 1, lettera e), della citata direttiva, per quanto concerne i sussidi familiari, non si applichi ai cittadini di paesi terzi che sono stati autorizzati a lavorare nel territorio di uno Stato membro per un periodo non superiore a sei mesi, ai cittadini di paesi terzi che sono stati ammessi a soggiornarvi a scopo di studio o ai cittadini di paesi terzi cui è consentito lavorare in forza di un visto (sentenza del 21 giugno 2017, Martinez Silva, [C-449/16](#), [EU:C:2017:485](#), punto 28).

26. Così, analogamente alla direttiva 2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo (...), la direttiva 2011/98 prevede, in favore di taluni cittadini di paesi terzi, un diritto alla parità di trattamento, che costituisce la regola generale, ed elenca le deroghe a tale diritto che gli Stati membri hanno la facoltà di istituire, da interpretare invece restrittivamente. Tali deroghe possono dunque essere invocate solo qualora gli organi competenti nello Stato membro interessato per l'attuazione di tale direttiva abbiano chiaramente espresso l'intenzione di avvalersi delle stesse (sentenza del 21 giugno 2017, Martinez Silva, [C-449/16](#), [EU:C:2017:485](#), punto 29).

27. A tal riguardo, si deve constatare che non risulta da alcuna delle deroghe ai diritti conferiti dall'articolo 12, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 2011/98, previste all'articolo 12,

paragrafo 2, di quest'ultima, una possibilità per gli Stati membri di escludere dal diritto alla parità di trattamento il lavoratore titolare di un permesso unico i cui familiari risiedono non già nel territorio dello Stato membro interessato, bensì in un paese terzo. Al contrario, dalla chiara formulazione dello stesso articolo 12, paragrafo 1, lettera e), come ricordata al punto 24 della presente sentenza, risulta che un tale lavoratore deve beneficiare del diritto alla parità di trattamento.

28. Inoltre, mentre l'articolo 12, paragrafo 2, lettera c), di detta direttiva dispone che gli Stati membri possono prevedere limiti alla parità di trattamento per quanto concerne le agevolazioni fiscali, restringendone l'applicazione ai casi in cui i familiari del lavoratore di paese terzo per i quali si chiedono le agevolazioni abbiano il domicilio o la residenza abituale nel territorio dello Stato membro interessato, una simile deroga non è prevista per quanto riguarda le prestazioni di sicurezza sociale. Risulta quindi che il legislatore dell'Unione non ha inteso escludere il titolare di un permesso unico i cui familiari non risiedono nel territorio dello Stato membro interessato dal diritto alla parità di trattamento previsto dalla direttiva 2011/98 e che ha precisato i casi in cui tale diritto può essere limitato, per tale motivo, dagli Stati membri.

29. Poiché il giudice del rinvio nutre dubbi sull'interpretazione dell'articolo 12, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 2011/98 alla luce dei considerando 20 e 24 di quest'ultima, occorre constatare che il considerando 20 della direttiva 2011/98 enuncia

che il diritto alla parità di trattamento dovrebbe essere riconosciuto non solo ai cittadini di paesi terzi che sono stati ammessi in uno Stato membro a fini lavorativi, ma anche a coloro che sono stati ammessi per altri motivi, compresi i familiari ammessi in conformità della direttiva 2003/86, che vi siano stati poi autorizzati a lavorare in virtù di altre disposizioni del diritto dell'Unione o nazionale.

30. Tuttavia si deve rilevare, da un lato, che dalla formulazione del considerando 20 della direttiva 2011/98 risulta che quest'ultimo, nell'elencare i cittadini di paesi terzi ammessi a fini diversi da quelli lavorativi e, successivamente, autorizzati a lavorare in virtù di altre disposizioni del diritto dell'Unione o nazionale, si riferisce, in particolare, come rilevato, in sostanza, dall'avvocato generale al paragrafo 53 delle sue conclusioni, alla situazione in cui i familiari di un lavoratore di paese terzo titolare di un permesso unico beneficiano direttamente del diritto alla parità di trattamento previsto all'articolo 12 della direttiva in parola. Vale a dire, beneficiano di tale diritto nella loro qualità di lavoratori, sebbene siano potuti entrare nello Stato membro ospitante per il fatto di essere familiari di un lavoratore cittadino di paese terzo.

31. Dall'altro lato, quanto al considerando 24 della direttiva 2011/98, va constatato che esso è volto a precisare, tra l'altro, che tale direttiva non accorda essa stessa, al di là della parità di trattamento con i cittadini dello Stato membro ospitante, diritti in materia di sicurezza sociale ai cittadini di paesi terzi titolari di un

permesso unico. Pertanto, essa non impone di per sé, come rileva l'avvocato generale al paragrafo 55 delle sue conclusioni, agli Stati membri di corrispondere prestazioni di sicurezza sociale ai familiari che non risiedono nello Stato membro ospitante. In ogni caso, si deve osservare che il contenuto di tale considerando, e in particolare della sua ultima frase, non è stato ripreso in alcuna delle disposizioni di detta direttiva.

32. Orbene, il preambolo di un atto dell'Unione non ha alcun valore giuridico vincolante e non può essere invocato né per derogare alle disposizioni stesse dell'atto in questione, né per interpretare queste disposizioni in un senso manifestamente contrario al loro tenore letterale (...).

33. Di conseguenza, dai suddetti considerando non si può desumere che la direttiva 2011/98 debba essere interpretata nel senso che il titolare di un permesso unico i cui familiari non risiedono nel territorio dello Stato membro interessato, bensì in un paese terzo, è escluso dal diritto alla parità di trattamento previsto da tale direttiva.

34. Peraltro, nella misura in cui l'INPS e il governo italiano fanno valere che l'esclusione del titolare di un permesso unico i cui familiari non risiedono nel territorio dello Stato membro interessato sarebbe conforme all'obiettivo di integrazione perseguito dalla direttiva 2011/98, in quanto l'integrazione presuppone una presenza in tale territorio, occorre constatare che, come rilevato già dall'avvocato generale ai paragrafi 62 e 63 delle

sue conclusioni, risulta in particolare dai considerando 2, 19 e 20 nonché dall'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), di tale direttiva che quest'ultima tende a favorire l'integrazione dei cittadini di paesi terzi garantendo loro un trattamento equo grazie alla previsione di un insieme comune di diritti, basato sulla parità di trattamento con i cittadini dello Stato membro ospitante. La direttiva mira altresì a creare condizioni uniformi minime nell'Unione, a riconoscere che i cittadini di paesi terzi contribuiscono all'economia dell'Unione con il loro lavoro e i loro versamenti di imposte e a fungere da garanzia per ridurre la concorrenza sleale tra i cittadini di uno Stato membro e i cittadini di paesi terzi derivante dall'eventuale sfruttamento di questi ultimi.

35. Ne consegue che, contrariamente a quanto sostenuto dall'INPS e dal governo italiano, escludere dal diritto alla parità di trattamento il titolare di un permesso unico, qualora i suoi familiari non risiedano, durante un periodo che può essere temporaneo, come dimostrano i fatti della controversia principale, nel territorio dello Stato membro interessato, non può essere considerato conforme a tali obiettivi.

36. L'INPS e il governo italiano adducono anche che l'esclusione del titolare di un permesso unico i cui familiari non risiedono nel territorio dello Stato membro interessato dal diritto alla parità di trattamento previsto dalla direttiva 2011/98 sarebbe confermata dall'articolo 1 del regolamento (UE) n. 1231/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che estende il

regolamento n. 883/2004 e il regolamento(CE) n. 987/2009 ai cittadini di paesi terzi cui tali regolamenti non siano già applicabili unicamente a causa della nazionalità (...), il quale dispone che il regolamento n. 883/2004 e il regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento n. 883/2004 (...), si applicano ai cittadini di paesi terzi cui tali regolamenti non siano già applicabili unicamente a causa della nazionalità, nonché ai loro familiari e superstiti, purché risiedano legalmente nel territorio di uno Stato membro e si trovino in una situazione che non sia confinata, in tutti i suoi aspetti, all'interno di un solo Stato membro.

37. Tuttavia, anche se, come rilevato in sostanza dall'avvocato generale ai paragrafi 58 e 59 delle sue conclusioni, l'articolo 1 del regolamento n. 1231/2010 ha lo scopo di creare un diritto alla parità di trattamento espressamente a favore dei familiari di un cittadino di paese terzo che risiedano nel territorio di uno Stato membro e che si trovino in una situazione contemplata da tale regolamento, non se ne può affatto dedurre che il legislatore dell'Unione abbia inteso escludere dal diritto alla parità di trattamento previsto dalla direttiva 2011/98 il titolare di un permesso unico i cui familiari non risiedano nel territorio dello Stato membro interessato.

38. Contrariamente a quanto sostengono l'INPS e il governo italiano, una tale esclusione non può neppure trovare un

fondamento nel mero fatto che, per quanto riguarda i cittadini di paesi terzi soggiornanti di lungo periodo, che beneficiano di uno status privilegiato, la direttiva 2003/109 prevede, al suo articolo 11, paragrafo 2, che lo Stato membro interessato possa limitare la parità di trattamento, per quanto riguarda le prestazioni sociali, ai casi in cui il familiare per cui essi chiedono la prestazione abbia eletto dimora o risieda abitualmente nel suo territorio. Infatti, come risulta dal punto 26 della presente sentenza, le deroghe al diritto alla parità di trattamento previsto dalla direttiva 2011/98 devono essere interpretate restrittivamente. Orbene, la deroga contenuta all'articolo 11, paragrafo 2, della direttiva 2003/109 non è prevista dalla direttiva 2011/98. Ne consegue che non può ammettersi che le deroghe elencate nella direttiva 2011/98 siano interpretate in maniera da includerne una supplementare per il solo motivo che tale ulteriore deroga figura in un altro atto di diritto derivato.

39. Di conseguenza, fatte salve le deroghe consentite dall'articolo 12, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2011/98, uno Stato membro non può rifiutare o ridurre il beneficio di una prestazione di sicurezza sociale al titolare di un permesso unico per il fatto che i suoi familiari o taluni di essi risiedono non nel suo territorio, bensì in un paese terzo, quando invece accorda tale beneficio ai propri cittadini indipendentemente dal luogo in cui i loro familiari risiedano.

40. Per quanto concerne la controversia principale, occorre constatare, in primo luogo, che il giudice del rinvio indica esso stesso che l'assegno per il nucleo familiare ha la natura di un trattamento previdenziale cui è applicabile l'articolo 12, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 2011/98. Infatti, si tratta, secondo quanto detto giudice indica, di una prestazione in contanti concessa al di fuori di qualsiasi valutazione individuale e discrezionale delle necessità del richiedente, sulla base di una situazione definita per legge, finalizzata a compensare carichi di famiglia. Una tale prestazione costituisce una prestazione di sicurezza sociale, rientrante nel novero delle prestazioni familiari di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera j), del regolamento n. 883/2004 (...).

41. In secondo luogo, il medesimo giudice afferma che il nucleo familiare costituisce la base di calcolo dell'importo di tale assegno. L'INPS e il governo italiano sostengono, al riguardo, che l'omessa considerazione dei familiari non residenti nel territorio della Repubblica italiana incide solo sull'entità dell'importo, essendo quest'ultimo pari a zero, come precisato dall'INPS in udienza, se tutti i familiari risiedono fuori dal territorio nazionale.

42. Orbene, occorre osservare che tanto l'omesso versamento dell'assegno per il nucleo familiare quanto la riduzione dell'importo di quest'ultimo, a seconda che tutti i familiari o alcuni di essi non risiedano nel territorio della Repubblica italiana, sono contrari al diritto alla parità di trattamento di cui all'articolo 12,

paragrafo 1, lettera e), della direttiva 2011/98, dal momento che integrano una disparità di trattamento tra i titolari di permesso unico e i cittadini italiani.

43. Nonostante il diverso avviso dell'INPS al riguardo, una tale disparità di trattamento non può essere giustificata dal fatto che i titolari di permesso unico e i cittadini dello Stato membro ospitante si troverebbero in situazioni differenti in ragione dei loro rispettivi legami con tale Stato, essendo tale giustificazione contraria all'articolo 12, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 2011/98 che, conformemente agli obiettivi di quest'ultima ricordati al punto 34 della presente sentenza, impone una parità di trattamento tra loro in materia di sicurezza sociale.

44. Allo stesso modo, come discende da una giurisprudenza costante, neanche le eventuali difficoltà di controllo sulla situazione dei beneficiari per quanto riguarda le condizioni di concessione dell'assegno per il nucleo familiare qualora i familiari non risiedano nel territorio dello Stato membro interessato, eccipite dall'INPS e dal governo italiano, possono giustificare una disparità di trattamento (v., per analogia, sentenza del 26 maggio 2016, Kohll e Kohll-Schlessler, [C-300/15](#), [EU:C:2016:361](#), punto [59](#) e giurisprudenza ivi citata).

45. In terzo luogo, il giudice del rinvio sottolinea che, secondo il diritto nazionale, sono i familiari i sostanziali beneficiari dell'assegno per il nucleo familiare. Tuttavia, il beneficio di tale assegno non può per questo essere rifiutato al titolare di un

permesso unico i cui familiari non risiedano nel territorio della Repubblica italiana. Infatti, se è vero che sono i familiari che beneficiano di detto assegno, ciò che costituisce l'oggetto stesso di una prestazione familiare, dalle indicazioni fornite dal medesimo giudice, esposte ai punti 18 e 19 della presente sentenza, risulta che l'assegno è versato al lavoratore o pensionato, componente a propria volta del nucleo familiare.

46. Ne consegue che l'articolo 12, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 2011/98 osta a una disposizione, come l'articolo 2, comma 6 bis, della legge n. 153/1998, secondo la quale non fanno parte del nucleo familiare ai sensi di tale legge il coniuge nonché i figli ed equiparati del cittadino di paese terzo che non abbiano la residenza nel territorio della Repubblica italiana, salvo che dallo Stato di cui lo straniero è cittadino sia riservato un trattamento di reciprocità nei confronti dei cittadini italiani ovvero sia stata stipulata convenzione internazionale in materia di trattamenti di famiglia.

47. Tutto ciò considerato, occorre rispondere alla questione sollevata dichiarando che l'articolo 12, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 2011/98 deve essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa di uno Stato membro in forza della quale, ai fini della determinazione dei diritti a una prestazione di sicurezza sociale, non vengono presi in considerazione i familiari del titolare di un permesso unico, ai sensi dell'articolo 2, lettera c), della medesima direttiva, che risiedano non già nel territorio di tale

Stato membro, bensì in un paese terzo, mentre vengono presi in considerazione i familiari del cittadino di detto Stato membro residenti in un paese terzo”.

E dunque, come già osservato nella recente sentenza n. 190/21 di questa Corte (causa RGL n. 411/19, causa INPS/Gaye, est. Grillo Pasquarelli), risulta in definitiva confermato l’orientamento a suo tempo assunto con la sentenza n. 772/17 richiamata dal primo giudice, sicchè l’art. 2, co. 6 bis, D.L. 69/1988, conv. in L. 153/1988 dev’essere disapplicato perché in contrasto con l’art. 12, paragrafo 1, lettera e), della Direttiva 2011/98, disposizione direttamente applicabile nell’ordinamento interno perché chiara ed incondizionata, perché verte in tema di rapporti verticali tra lo Stato e i soggetti privati e perché il termine per il recepimento della Direttiva nell’ordinamento nazionale (che era il 25.12.2013) è scaduto da tempo.

Stante quanto sopra osservato ed anche in considerazione della necessità di una sollecita definizione del presente giudizio, non ritiene il Collegio sospendere il presente giudizio in attesa della decisione della Corte Costituzionale sulla questione di legittimità costituzionale – sollevata dalla Cassazione con l’ord. n. 9378/21 dopo la pronuncia C-302/19 della CGUE – della norma interna sopra cit., per violazione degli artt. 11 e 117, co. 1, Cost., in relazione all’art. 2, paragrafo 1 lett. a), b) ed e) ed all’art. 11, paragrafo 1 lett. d) della Direttiva 2003/109/CE *“nella parte in cui anche per i cittadini non appartenenti all’Unione europea titolari*

di permesso di lungo soggiorno, prevede che non fanno parte del nucleo familiare ... il coniuge ed i figli ed equiparati di cittadino straniero che non abbiano la residenza nel territorio della Repubblica, salvo che dallo stato di cui lo straniero è cittadino sia riservato un trattamento di reciprocità nei confronti dei cittadini italiani ovvero sia stata stipulata convenzione internazionale in materia di trattamenti di famiglia, diversamente dagli altri beneficiari non cittadini stranieri”.

In ragione poi dei rilievi svolti dall'INPS nell'appello in ordine alla mancanza di prova dei requisiti reddituali per l'erogazione della prestazione in discorso, la Corte ha ordinato al XXX la produzione in giudizio di documentazione attestante gli eventuali redditi percepiti dalla moglie ovvero la mancata presentazione da parte della stessa della dichiarazione dei redditi nel periodo di causa (v. ordinanza del 13.5.2021) e l'appellato, nel termine assegnatogli, ha prodotto certificato di stato di famiglia (doc. A) e certificato dell'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Torino attestante l'assenza di dichiarazioni reddituali della moglie XXXXXXXX negli anni 2012-2018 (doc. A).

L'INPS, nelle note autorizzate, ha contestato la sufficienza di siffatta documentazione, sostenendo che non è provato né il possesso o meno di redditi della moglie del XXX in Senegal (ad es. immobili) né la situazione reddituale dei figli rimasti in Senegal, ma si tratta di argomentazioni che non possono essere condivise poiché, anche a prescindere dal ben poco verosimile possesso di

redditi in Senegal da parte sia della sig.ra XXXX che dei figli minori dei coniugi, è lo stesso ISTITUTO appellante che nella Comunicazione 002848 del 6.8.2021 (prodotta dalla difesa dell'appellato all'udienza di discussione del 23.9.2021) ha ritenuto di estendere alle prestazioni di invalidità civile quanto previsto, in materia di reddito e pensione di cittadinanza, dal D.I. 21.10.2019, il quale, con riferimento ai cittadini degli Stati o territori non inclusi nell'elenco allegato, ha previsto che la certificazione circa i requisiti patrimoniali e reddituali rilasciata dai competenti organismi esteri possa essere sostituita da autocertificazione da parte dell'interessato.

Il Senegal non figura nell'elenco dei Paesi individuati dal D.I. cit. e benchè la Comunicazione INPS faccia testuale riferimento alle prestazioni di invalidità civile non v'è motivo per non estendere lo stesso principio ad altre prestazioni (come l'ANF) aventi parimenti natura assistenziale e la cui erogazione è subordinata al possesso di determinati requisiti reddituali, con la conseguenza che, in definitiva, così come ritenuto dal primo giudice, ai fini della prova del requisito reddituale deve considerarsi sufficiente l'autocertificazione prodotta in giudizio dal XXXX.

Sottolineato infine che l'INPS ha svolto nell'appello solo generiche contestazioni in ordine al *quantum*, richiamando le difese svolte in prime cure, senza allegare un conteggio alternativo del dovuto e senza neppure indicare per quali motivi le somme riconosciute al XXX sarebbero errate, deve in conclusione respingersi l'appello e

confermarsi l'impugnata sentenza del Tribunale che già – lo si dice con riferimento a quanto richiesto dalla XXXXX nella memoria costitutiva di questo grado – ha autorizzato tale società a conguagliare gli importi versati al XXXX a titolo di ANF con i contributi previdenziali dovuti all'ISTITUTO appellante.

Stante la soccombenza, l'INPS dev'essere condannato a rimborsare all'appellato XXX le spese del presente grado che si liquidano come in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55/2014 come modif. dal D.M. n. 37/2018 tenuto conto del valore della causa e dell'attività difensiva svolta.

Di dette spese deve ordinarsi la distrazione ex art. 93 c.p.c.

Appare infine opportuno compensare le restanti spese processuali.

Al rigetto dell'appello consegue *ex lege* (art. 1, commi 17-18, L. 228/2012) la dichiarazione che l'appellante è tenuto all'ulteriore pagamento di un importo pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione.

P. Q. M.

Visto l'art. 437 c.p.c.,

respinge l'appello;

condanna l'INPS a rimborsare a XXXXXXXXXXXX le spese del presente grado, liquidate in euro 6.615,00 oltre rimborso forfettario, Iva e Cpa, con distrazione a favore del difensore;

compensa le spese nei confronti della XXXXXXXX;

dichiara la sussistenza delle condizioni per l'ulteriore pagamento, a carico dell'appellante, di un importo pari a quello del contributo

unificato dovuto per l'impugnazione.

Così deciso all'udienza del 23.9.2021.

LA PRESIDENTE Est.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX